

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE
CON SAN DONATO DI LECCE**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

N. 93/26.27

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN CESARIO DI LECCE (LE)
Prot. 0014533 del 19/10/2026
VII-2 (Uscita)

San Cesario di Lecce, 19 ottobre 2026

A tutto il personale Docente e ATA
Al D.S.G.A.
E-mail istituzionali
R.E. Argo ScuolaNext
Sito

Oggetto: Fruizione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 – conferma/aggiornamento dei requisiti e programmazione mensile a.s. 2026/2027. INFORMATIVA.

Al fine di assicurare una gestione uniforme dei benefici, distinguendo correttamente tra fruizione per assistenza a terzi e fruizione personale, nonché tra personale docente e ATA, e di consentire la programmazione del servizio nel pieno rispetto del diritto e delle effettive esigenze di assistenza, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Il personale che intenda fruire dei benefici nel corrente anno scolastico presenta entro il 28 ottobre 2026 all'Ufficio del personale, con modalità riservata, l'istanza di riconoscimento/aggiornamento oppure, se il diritto è già stato riconosciuto e i presupposti non sono mutati, la dichiarazione periodica di conferma richiesta dall'Istituto per la ricognizione dell'a.s. 2026/2027.

Il termine del 28 ottobre ha natura esclusivamente organizzativa e ricognitiva e non costituisce termine decadenziale dal diritto previsto dall'art. 33 L. 104/1992; restano ferme la necessità della preventiva verifica dei presupposti nei casi di primo riconoscimento e l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante.

Alla circolare sono allegati:

- modello di istanza di riconoscimento iniziale / aggiornamento dei presupposti;
- modello di conferma periodica dei requisiti già riconosciuti;
- modello di programmazione mensile per il personale docente;
- modello di programmazione mensile per il personale ATA.

1. DISTINZIONE DELLE FATTISPECIE

A) Assistenza a terzi – art. 33, comma 3, L. 104/1992. Il dipendente avente titolo può fruire di tre giorni mensili retribuiti, anche continuativi, per assistere la persona in possesso del requisito previsto dalla legge e non ricoverata a tempo pieno, salve le eccezioni ammesse. Il diritto può essere riconosciuto a più aventi diritto per la stessa persona assistita, ma la fruizione deve avvenire in via alternativa e nel limite complessivo di tre giorni mensili.

Personale docente. La fruizione per assistenza a terzi avviene in giornate intere; il CCNL non prevede per i docenti la trasformazione dei tre giorni mensili in un monte ore. I permessi devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.

Personale ATA. L'art. 68 del CCNL Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 consente, per i permessi del comma 3, la fruizione in giornate intere, ad ore nel limite mensile spettante (18 ore nel rapporto a tempo pieno), oppure in forma mista. Nella fruizione mista, secondo l'orientamento applicativo ARAN, ogni giornata intera equivale convenzionalmente a 6 ore ai fini del monte mensile.

B) Fruizione personale – art. 33, comma 6, L. 104/1992. Il lavoratore o la lavoratrice che fruisce per la propria condizione può utilizzare, in alternativa, i permessi richiamati dai commi 2 e 3 dell'art. 33. Pertanto può optare per i tre giorni mensili oppure per i riposi orari giornalieri di 2 ore, se l'orario giornaliero è pari o superiore a 6 ore, o di 1 ora, se inferiore a 6 ore. **Per il personale ATA**, quando si opta per il beneficio mensile del comma 3, trovano applicazione anche le modalità orarie/miste previste dall'art. 68 CCNL. **Per il personale docente**, invece, non esiste un autonomo monte mensile di 18 ore: l'alternativa oraria è quella giornaliera prevista dal comma 2 e richiamata dal comma 6.

La fruizione personale ex comma 6 non costituisce una 'eccezione' riservata a specifiche cure da giustificare nel dettaglio: è un

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE CON SAN DONATO DI LECCE

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

autonomo titolo previsto dalla legge. L'Ufficio deve acquisire soltanto gli elementi necessari a verificare il diritto e la modalità di fruizione.

C) Genitori. Restano ferme le ulteriori tutele e modalità alternative previste dall'art. 33, comma 2, L. 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001. Le relative fattispecie sono gestite con la specifica procedura applicabile e non devono essere confuse con la programmazione dei tre giorni mensili del comma 3.

D) Rapporti a tempo parziale. La misura dei permessi deve essere determinata in relazione alla tipologia del part-time (orizzontale, verticale o misto) e alla concreta articolazione della prestazione. Il mero rapporto a tempo parziale non determina automaticamente una riduzione del beneficio. Per il personale docente in part-time verticale, l'orientamento ARAN Scuola distingue in relazione all'incidenza della prestazione sul tempo pieno; per le ulteriori configurazioni e per il personale ATA l'Ufficio applica al caso concreto la disciplina e gli orientamenti applicativi vigenti. Nei modelli, pertanto, il limite delle 18 ore ATA è indicato come limite pieno, fermo l'eventuale riproporzionamento quando dovuto.

2. PIÙ AVENTI DIRITTO PER LA STESSA PERSONA ASSISTITA

Il D.Lgs. 105/2022 ha eliminato il principio del referente unico. Il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti legittimati, che devono fruirne in via alternativa tra loro, restando fermo il limite complessivo di tre giorni mensili per la medesima persona assistita. La circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 ha fornito specifiche indicazioni sui casi di superamento del limite complessivo e di fruizione contestuale. Il dipendente è pertanto tenuto a coordinare le proprie richieste con gli eventuali altri aventi diritto e a rendere le dichiarazioni previste nella modulistica.

3. PROGRAMMAZIONE MENSILE, VARIAZIONI E RICHIESTE TRAMITE ARGO

La programmazione mensile ha finalità organizzativa e non costituisce autorizzazione discrezionale del beneficio. Deve essere predisposta, per quanto possibile, all'inizio del mese, ferma la possibilità di variazione in presenza di esigenze di assistenza non prevedibili o urgenti.

Personale ATA. Per i permessi disciplinati dall'art. 68 CCNL, la programmazione mensile è comunicata all'inizio di ogni mese; in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno di fruizione.

Personale docente. La programmazione è comunicata con congruo anticipo quando le giornate siano prevedibili; non viene fissato un termine decadenziale generalizzato di cinque giorni. Le variazioni dovute a esigenze urgenti o non programmabili sono comunicate tempestivamente.

In ogni caso, la programmazione mensile non sostituisce la singola richiesta di assenza: per ciascuna giornata o periodo orario effettivamente fruito il dipendente deve inserire la relativa domanda tramite Argo, secondo la procedura interna dell'Istituto. In situazione di urgenza, la richiesta è regolarizzata sul sistema appena possibile, fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Ufficio.

4. RICOVERO A TEMPO PIENO

Per l'assistenza a terzi, il ricovero a tempo pieno della persona assistita costituisce, in via generale, condizione ostativa alla fruizione dei permessi del comma 3. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o analoghe che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Restano ferme le ipotesi eccezionali riconosciute dalla disciplina applicativa, da comprovare con idonea documentazione, tra cui l'interruzione del ricovero per visite o terapie esterne, le situazioni di coma vigile o terminalità e, per il minore ricoverato, il documentato bisogno di assistenza da parte di un genitore o familiare.

Il riferimento alle esigenze 'non sanitarie' va inteso esclusivamente nel contesto del ricovero a tempo pieno: non può essere utilizzato come limite generale alle finalità dell'assistenza quando la persona non è ricoverata.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE CON SAN DONATO DI LECCE

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

5. ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ NEL TERRITORIO DI LECCE

La provincia di Lecce è inclusa nella sperimentazione del procedimento di valutazione di base previsto dal D.Lgs. 62/2024 dal 30 settembre 2025 al 31 dicembre 2026. Di conseguenza, l'Ufficio gestisce sia le certificazioni formate secondo il previgente sistema e tuttora valide, sia le attestazioni derivanti dal nuovo procedimento, secondo la disciplina transitoria applicabile.

6. RICONOSCIMENTO EX ART. 3, COMMA 1, L. 104/1992

Il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992, privo del requisito richiesto per i permessi dei commi 3 e 6 dell'art. 33, non viene raccolto mediante la presente procedura. Tale riconoscimento, da solo, non attribuisce automaticamente né i permessi mensili ex art. 33 né una generica precedenza organizzativa o di mobilità. Eventuali differenti tutele, precedenza o accomodamenti devono essere fatti valere mediante specifica istanza e sulla base della disposizione che li prevede.

Per ragioni di pertinenza, minimizzazione e riservatezza dei dati relativi alla salute, non è quindi effettuata una ricognizione generalizzata del personale o dei familiari in possesso del solo riconoscimento ex art. 3, comma 1.

7. CONTROLLI E ADEMPIMENTI INFORMATIVI DELLA P.A.

Le dichiarazioni rese sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000; in caso di dichiarazioni non veritiere trovano applicazione gli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. e, ricorrendone i presupposti, l'art. 33, comma 7-bis, L. 104/1992.

A decorrere dalla denuncia riferita al mese di dicembre 2026, l'art. 1, comma 724, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 e il messaggio INPS n. 3267 del 14 ottobre 2026 prevedono, per le pubbliche amministrazioni con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, l'inserimento nel flusso UNIMENS/ListaPosPA delle informazioni relative all'evento fruito e al soggetto che dà diritto alla prestazione. Restano inoltre operativi, allo stato, gli adempimenti annuali della rilevazione PerlaPA dei permessi ex L. 104/1992, con dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le istruzioni del sistema.

I dati necessari a tali adempimenti sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge. Non devono essere richiesti o diffusi dati diagnostici eccedenti; la documentazione sanitaria e gli atti relativi ai benefici sono gestiti con accesso riservato.

8. MODULISTICA E ISTRUZIONI CONCLUSIVE

- chi presenta per la prima volta la richiesta, oppure deve aggiornare un presupposto rilevante, utilizza il modello di riconoscimento/aggiornamento;
- chi ha già un diritto riconosciuto e invariato utilizza il modello di conferma periodica, richiesto dall'Istituto quale ricognizione organizzativa interna e non quale adempimento annuale previsto direttamente dalla L. 104/1992, senza riprodurre il verbale sanitario già agli atti e ancora valido;
- docenti e ATA utilizzano i rispettivi modelli di programmazione mensile, coerenti con le diverse modalità di fruizione;
- ogni assenza effettiva deve essere richiesta tramite Argo, anche quando già inserita nella programmazione mensile.

La pubblicazione della presente circolare sul sito web dell'Istituto e sul registro elettronico ha valore di notifica al personale.

Il personale è tenuto alla presa visione mediante la funzione prevista dal registro elettronico.

Cordiali saluti.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Stella Colella
(firmato digitalmente)